DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDÌ 7 FEBBRAIO — NUM. 31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 3

Il Ministro dell'Interno

Vista la legge sanitaria 20 marzo 1865, allegato C, sulla sanità pubblica e le istruzioni ministeriali del 26 dicembre 1871;

Vista l'ordinanza di sanità marittima del 4 agosto 1887, n. 11, colla quale vennero stabilite speciali cautele per le provenienze dall'isola di Malta;

Ritenuti cessati i motivi che avevano rese necessarie quelle misure di precauzione nell'interesse della salute pubblica;

Decreta:

La predetta ordinanza n. 11 del 4 agosto 1887, è revocata.

I signori prefetti delle provincie marittime, le capitanerie e gli uffici di porto sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, li 5 febbraio 1888.

Il Ministro: CRISPI.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

ELENCO *dei Deputati che nella tornata del 6 corr. presero parte alla votazione sul disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1887-88.*

Agliardi, Albini, Amadei, Andolfato, Araldi, Arbib, Armirotti.

Baccarini, Baccelli Augusto, Baccelli Guido, Baglioni, Baldini, Balenzano, Balestra, Balsamo, Basteris, Berti, Bonfadini, Borgatta, Borromeo, Boselli, Branca, Briganti-Bellini, Brin.

Caetani, Cagnola, Caldesi, Cambray-Digny, Canzi, Capoduro, Carcani Fabio, Carcano Paolo, Carmine, Casati, Cavalletto, Cavallotti, Cerulli, Chiala, Chiapusso, Chiaradia, Chiesa, Chinaglia, Cocco-Ortu, Cocozza, Codronchi, Coffari, Colombo, Comin, Correale, Costa Andrea, Crispi, Cucchi Francesco, Cuccia.

Damiani, D'Arco, De Blasio Vincenzo, De Cristofaro, De Dominicis, Del Balzo, De Lieto, Della Rocca, Delvecchio, Demaria, De Rolland, De Seta, De Zerbi, Di Belmonte, Di Blasio Scipione, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Di San Giuseppe, Di Sant'Onofrio.

Fabbricotti, Fabrizi, Fagiuoli, Falsone, Farina Luigi, Ferrari Ettore, Ferrari Luigi, Ferraris Maggiorino, Ferri Enrico, Ferri Felice, Fili-Astolfone, Finocchiaro Aprile, Fortis, Fortunato, Franceschini, Francica, Franchetti.

Gabelli Aristide, Galli, Gallo, Gangitano, Garibaldi Menotti, Gentili, Gerardi, Geymet, Giampietro, Giolitti, Giudici Giuseppe, Giusso, Grimaldi, Guglielmi.

Indelli, Inviti.

Lacava, Lazzaro, Levi Ulderico, Lorenzini, Lucca, Luporini, Luzi, Luzzatti.

Maffi, Majocchi, Maldini, Marcatili, Marcora, Mariotti Filippo, Marselli, Martini Ferdinando, Martini Giovanni Batt., Marzin, Mascilli, Massabò, Maurogònato, Mazza, Mel, Merzario, Miceli, Mocenni, Moneta, Monzani, Morini, Mussi.

Nasi, Nicolosi, Nocito.

Odescalchi.

Pais-Serra, Palberti, Palitti, Palizzolo, Panattoni, Panizza, Pantano Papa, Papadopoli, Paroncilli, Parpaglia, Pasquali, Passerini, Pavoni, Pellegri, Pellegrini, Pelloux, Perelli, Pianciani, Pignatelli, Plebano, Poli, Pugliese Giannone.

Quattrocchi.

Randaccio, Reale, Ricotti, Righi, Rinaldi Antonio, Rinaldi Pietro Rizzardi, Romanin-Jacur, Roncalli, Rossi, Rubini.

Sagarriga, Salandra, Sani, Saporito, Sardi, Scarselli, Sciacca della Scala, Seismit-Doda, Serena, Silvestri, Sola, Solimbergo, Solinas Apostoli, Sonnino, Speroni, Spirito, Sprovieri, Suardo.

Tajani, Taverna, Tenani, Tomassi, Tommasi-Crudeli, Tondi, Torraca, Torrigiani, Toscanelli, Trompeo.

Vacchelli, Valle, Vigna.

Zanardelli, Zuccaro, Zucconi.

Deputati che non hanno preso parte alla votazione.

(Quelli notati *c* sono in congedo, *a* ammalati, *m* in missione).

Adamoli (*c*), Alario, Alimèna, Amato-Pojero, Angeloni, Antoci, Anzani, Arcoleo, Arnaboldi (*c*), Auriti, Aventi.

Badaloni, Badini, Barazzuoli, Baroni, Barracco, Barsanti, Basetti (*c*), Bastogi (*c*), Benedini, Berio (*c*), Bertana, Bertollo, Bertolotti (*c*), Bianchi, Billi (*c*), Bobbio (*c*), Bonajuto, Bonardi, Bonasi, Boneschi (*c*), Bonghi, Borgnini, Borrelli, Bottini Enrico, Bovio, Brunialti (*c*), Bruschettini, Bucceri-Lanza, Buonomo (*c*), Buttini Carlo (*c*).

Cadolini (*c*), Cafiero, Cairoli (*a*), Calciati, Calvi, Campi (*c*), Canevaro, Capone (*c*), Capozzi (*c*), Cappelli (*c*), Carboni, Cardarelli, Carnazza-Amari, Carrelli, Carrozzini, Castelli, Castoldi, Caterini, Cavalleri (*c*), Cavallini, Cefaly, Cerruti (*c*), Chiara, Chiaves, Chigi, Chimirri, Cibrario, Cipelli, Cittadella, Clementi (*c*), Coccapieller, Colaianni, Colonna-Sciarra, Comini, Compagna, Compans, Conti (*c*), Coppino, Cordopatri, Corvetto, Costa Alessandro (*c*), Costantini, Cucchi Luigi, Curati, Curcio, Curioni.

D'Adda (*c*), D'Ayala-Valva, De Bassecourt, De Bernardis, De Blasio Luigi, Del Giudice (*a*), Della Valle, De Mari (*c*), De Pazzi, De Renzi, De Renzis Francesco, De Riseis (*c*), De Simone, Di Baucina, Di Belgioioso, Di Breganze, Di Groppello, Diligenti, Di Marzo, Dini, Di Pisa, Di Rudinì (*c*), Di San Donato, Di San Giuliano (*a*), Dobelli.

Fabris, Faina, Falconi, Faldella, Fani (*c*), Farina Nicola, Favale, Fazio, Ferracciù (*a*), Figlia, Flauti, Florenzano (*c*), Forcella, Fornaciari, Franzi (*c*), Franzosini (*c*), Frola, Fulci.

Gabelli Federico, Gaetani Roberto (*a*), Gagliardo, Galimberti, Gallotti, Gamba, Gandolfi, Garelli, Garibaldi Ricciotti, Gattelli, Genala (*c*), Gherardini, Giaconia, Ginori, Giordano Apostoli, Giordano Ernesto, Giovannini, Giudici G. B. (*c*), Gorio, Grassi Paolo, Grassi-Pasini, Grossi, Guglielmini, Guicciardini.

Imperatrice (*c*).

Lagasi, Lanzara, La Porta, Lazzarini (*c*), Levanti, Lioy, Lovito (*c*), Lucchini Giovanni (*c*), Luchini Odoardo, Luciani, Lugli (*c*).

Magnati, Maluta, Mancini (*a*), Maranca Antinori, Marchiori, Marin, Mariotti Ruggiero, Mattei (*c*), Mazzacorati, Mazziotti, Meardi, Mellusi, Menotti (*c*), Mensio (*c*), Miniscalchi (*c*), Mirri, Morana, Mordini (*c*), Morelli, Morra, Mosca (*a*), Moscatelli.

Nanni, Napodano, Narducci, Nicoletti, Nicotera, Novelli (*c*), Novi-Lena (*c*).

Oddone, Oliviero, Orsini-Baroni.

Palomba, Pandolfi, Panunzio, Parisi-Parisi, Parona (*c*), Pascolato (*c*), Paternostro (*c*), Pavesi (*m*), Pavoncelli, Peirano, Pelagatti (*c*), Pellegrino, Pelosini, Penserini (*c*), Perroni-Paladini, Peruzzi, Petriccione, Petroni, Petronio, Peyrot, Picardi, Pierotti, Placido, Plastino, Plutino, Polvere, Pompilj (*c*), Pozzolini, Prinetti (*c*), Puglia, Pullè (*c*).

Quartieri (c).

Racchia, Raffaele, Raggio, Ricci, Riccio, Riola, Rocco, Romano, Rosano (*c*), Roux, Rubichi, Ruspoli.

Sacconetti, Sacchi, Sacconi, Salaris, Sanguinetti (*c*), Sannia, Santi, Sanvitale, Savini, Sella (*c*), Senise, Serra Tito, Serra Vittorio (*c*), Siacci, Sigismondi, Simeoni, Sorrentino, Spaventa (*a*), Summonte.

Tabacchi, Tedeschi, Tegas, Testa (*c*), Teti, Tittoni (*c*), Toaldi (*m*), Tortarolo, Toscano, Trinchera, Tubi, Turbiglio (*c*), Turi.

Ungaro (*c*).

Vaccaj, Vastarini-Cresi, Vayra, Velini, Vendramini (*c*), Vigoni (*c*), Villa (*c*), Villani, Villanova, Visocchi, Vollaro.

Zainy, Zanolini, Zeppa.

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si è degnata di nominare di* **Suo moto proprio** *nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Con decreto del 15 gennaio 1888:

A commendatore:

Gerardi comm. avv. Bonaventura, segretario generale del Ministero delle Finanze, deputato al Parlamento.

Con decreto del 15 gennaio 1888:

A commendatore:

Muffone comm. Antonio, intendente di finanza di 1ª classe collocato a riposo per età avanzata con decreto di pari data ufficiale mauriziano dal 1877 — 35 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione:

Con decreto del 19 gennaio 1888:

Ad Ufficiale:

Riccardi comm. Pietro, prof. ordinario di geometria pratica nella scuola di applicazione per gli ingegneri di Bologna collocato a riposo — cav. dal 1877 — 40 anni servizio.

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 19 gennaio 1888:

A cavaliere:

Buscaglione cav. Carlo, segretario di 1ª classe nell'amministrazione centrale della Guerra, collocato a riposo — cav. Corona dal 1879 — 37 anni di servizio.

Con decreti del 19 gennaio 1888:

A commendatore:

Schrön cav. Ottone, prof. ordinario di anatomia patologica e direttore dell'annesso Gabinetto nella R. Università di Napoli.

Ad uffiziale:

Taglieri comm. avv. Cristoforo, questore di P. S. in Palermo.

Sulla proposta del primo segretario di **S. M.** pel Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia:

Con decreti del 15 gennaio 1888:

A cavaliere:

Rubadi cav. Carlo, segretario di 1ª classe nella R. Segreteria del Gran Magistero Mauriziano — 24 anni di servizio.

Calleri di Sala nob. cav. Federico, amministratore patrimoniale dello ospedale Mauriziano Umberto Iº di Torino — 11 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 29 dicembre 1887:

A cavaliere:

Talice cav. Paolo, tesoriere provinciale collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute con decreto di pari data — cav. Corona dal 1882 — 39 anni di servizio.

Con decreto del 12 gennaio 1888:

A cavaliere:

Brocco cav. Giovanni, primo ragioniere di 1ª classe nelle intendenze di finanza, collocato a riposo con decreto di pari data per anzianità di servizio — cav. Corona dal 1881 — 42 anni di servizio.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **5180** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari interni, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Coreglia di Fontanabona in data 29 agosto 1886, colla quale chiede di essere autorizzato a modificare l'attuale denominazione del comune, cambiando l'appellativo di *Fontanabona* in quello di *Ligure*;

Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A*,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Coreglia di Fontanabona, in provincia di Genova, cambierà l'attuale sua denominazione in quella di *Coreglia Ligure*; cominciando dal 1º febbraio 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

BOLLETTINO N. 3.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal dì 16 al 22 di gennaio 1888

REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Carbonchio: un bovino, morto a Gambolò.
Milano — Id.: un bovino, morto a Milano.
Cremona — Id.: uno letale a Castelverde.

REGIONE III. — Veneto.

Vicenza — Morbo coitale degli equini: 8 a Bassano.
Belluno — Carbonchio: 1 bovino, morto a Pedevena.
Venezia — Id.: un bovino morto a Venezia.
Padova — Affezione morvofarcinosa: 1 letale a S. Elena.

REGIONE V. — Emilia.

Modena — Carbonchio: 1 letale a S. Felice.
Ferrara — Id.: 1 bovino morto a Cordigoro.
Bologna — Affezione morvofarcinosa: 2 con un morto a Monzuno.
Forlì — Carbonchio: 6 bovini, morti a S. Mauro e S. Arcangelo.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Carbonchio: 3 bovini, morti a Fossato e Rieti.

REGIONE VII. — Toscana.

Pisa — Affezione morvofarcinosa sospetta: 2 con 1 morto a Piombino.
Firenze — Forme tifiche degli equini: 1 a Firenze
Affezione morvofarcinosa: 1 a S. Miniato.
Grosseto — Id.: 4 di cui 2 guariti e 2 in cura a Castiglione.
Siena — Carbonchio: 1 caso sospetto in bovino a Colle.

REGIONE VIII. — Lazio.

Roma — Epizoozia in 140 ovini a Monteporzio.

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Foggia — Affezione morvofarcinosa: 1 a Manfredonia.
Carbonchio: 2 bovini a Manfredonia.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Napoli — 1 bovino morto a Napoli.
Salerno — Scabbie degli ovini: 150 a S. Gregorio Magno.
Carbonchio essenziale nei primi: epizoozia con 42 morti a Civita.
Colera dei polli: 200 morti a Civita.

REGIONE XI. — Sicilia.

Caltanissetta — Scabbie: 80 fra bovini ed ovini a Niscemi.
Roma, addì 3 febbraio 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 216947 e n. 253436 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondenti ai nn. 34007 e 70496 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 175 la prima e per lire 5 la seconda al nome di *Samartino* Ferdinando fu Giuseppe, per la proprietà e per l'usufrutto Serino Rosa di Gennaro vita sua durante, domiciliato in Napoli vennero così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Tamartino* Ferdinando fu Giuseppe per la proprietà e per l'usufrutto Serino Rosa di Gennaro, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 gennaio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 152783 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 36183 della soppressa Direzione di Milano) per lire 200, al nome di *Mantegani* Luigi fu Giovanni, di Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Martegani* Luigi, fu Giovanni, domiciliato in Milano, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 4 febbraio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 5 corrente, in Borgomaro, provincia di Porto Maurizio, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 6 febbraio 1888.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Composizione di una Messa funebre.

Si prevengono i signori Maestri di Musica i quali desiderassero di attendere alla composizione e direzione di una messa funebre da celebrarsi il 28 luglio di quest'anno nella Chiesa Metropolitana di Torino, in commemorazione della morte del Magnanimo Re Carlo Alberto, che essi potranno presentare le loro domande, corredate della partitura della Messa, alla Segreteria Generale di questo Ministero fino a tutto il 15 maggio prossimo.

Per detta Messa il Ministero accorda un premio di lire 900, rimanendo a carico del maestro compositore tutte le spese, sia per la copiatura delle parti di canto e di orchestra, sia per le retribuzioni ai cantanti e suonatori.

Roma, addì 24 gennaio 1888.

(*Si pregano le Redazioni dei giornali di pubblicare il presente avviso*).

CAMERA DEI DEPUTATI

È aperto il concorso a un posto di ufficiale d'ordine di 2ª classe nella Biblioteca della Camera a cui va annesso lo stipendio annuo di lire 1500 minimo e lire 2500 massimo, da raggiungersi questo mediante aumenti quinquennali, oltre l'indennità di residenza stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212. Per siffatti aumenti saranno pure computati gli anni di servizio che antecedentemente fossero stati prestati nelle Amministrazioni dello Stato.

Il concorso è per titoli.

I concorrenti dovranno presentare, uniti alle loro domande, i seguenti documenti:

a) Fede di nascita, da cui risulti la cittadinanza italiana, e l'età non maggiore di 30 anni;

b) Certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

c) Fedina criminale;

d) Attestato di aver conseguito la licenza liceale o d'istituto tecnico.

Saranno titoli di preferenza la conoscenza del servizio delle biblioteche, quello delle lingue straniere e la buona calligrafia.

Le domande dovranno essere rivolte alla Presidenza della Camera; il tempo utile a concorrere scade col giorno 28 febbraio 1888.

Roma, 27 gennaio 1888.

Il Direttore dei servizi Amministrativi
G. GALLETTI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 6 febbraio 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 3.

CORSI L., segretario, legge il verbale della seduta di sabato, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità » (N. 13).

PRESIDENTE rammenta essersi sabato la discussione fermata all'articolo 26 seguente:

Art. 26.

Nella vendita dei terreni e degli edifici demaniali e in tutte le opere che si eseguiscono in suolo demaniale o pubblico sarà sempre riserbata allo Stato la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti d'antichità o di arte che vi esistono, o vi si possano rinvenire.

La stessa disposizione è imposta alle provincie ed ai comuni nella vendita dei terreni e degli edifici che loro appartengono e nelle opere che si eseguiscono nel loro suolo, perchè sia loro riserbata la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti d'antichità o d'arte che vi esistono o vi si possano rinvenire.

CALENDA propone e svolge il seguente emendamento:

« Nella vendita dei terreni ed edifici demaniali e in tutte le opere che si eseguiscano in suolo demaniale s'intende sempre riserbata allo Stato la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti d'arte che vi esistono o vi si rinvengano.

« La stessa disposizione vale per le provincie e per i comuni, e nella vendita dei terreni e degli edifici che loro appartengano e nelle opere che si eseguissero sul loro suolo ».

VITELLESCHI riconosce che l'emendamento proposto dal senatore Calenda, raggiunge forse più chiaramente lo scopo che si prefigge l'articolo.

Dubita per altro che sia corretto il sistema di fare un trattamento speciale per una categoria di contraenti, cioè per le provincie ed i comuni.

Del resto, ove il ministro consenta all'emendamento, l'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettarlo.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, consente nel giudizio espresso dall'Ufficio centrale.

Poichè la redazione proposta dal senatore Calenda pare più chiara, dichiara di accettare l'emendamento stesso.

MIRAGLIA appoggia l'emendamento del senatore Calenda introducendovi soltanto questa lieve variante: che invece delle parole: *si intende*, si sostituiscano queste altre: *si sottintende*.

CALENDA non si oppone alla variante proposta dal senatore Miraglia. Ma crede tuttavia, che sia più preciso usare le parole *si intende*.

Dopo altre brevi osservazioni dei senatori Griffini, Ferraris, Calenda e Miraglia, relatore, l'articolo viene approvato nei seguenti termini:

Art. 26.

Nella vendita dei terreni e degli edifici demaniali o in tutte le opere che si eseguiscono in suolo demaniale, s'intende sempre riserbata allo Stato la proprietà dei resti monumentali e degli oggetti di antichità e d'arte che vi esistono o vi si possano rinvenire.

La stessa disposizione vale per le provincie e per i comuni nella vendita dei terreni e degli edifici che loro appartengono e nelle opere che si eseguissero sul loro suolo, ecc. »

PRESIDENTE. L'art. 27 relativo alla formazione dei cataloghi essendo già stato discusso e votato per occasione che si discusse e si votò l'art. 13 si procede ora all'esame dell'art. 28.

CALENDA fa raccomandazione perchè nel coordinamento degli articoli si tenga conto della mutata numerazione e si includano nel richiamo fatto in questo articolo gli articoli 9 e 10.

COSTA propone che il minimo della multa stabilita da questo articolo sia portato a L. 51 in luogo di L. 50, perocchè diversamente si avrebbe un'ammenda.

Propone poi che si sostituisca alla parola *multa* le altre; *pena pecuniaria*, dicendo: « Sarà applicata in via civile una pena pecuniaria, ecc. »

MIRAGLIA dice che le contravvenzioni di questa natura non debbono formare oggetto di giudizio penale. Diversamente, in caso di insolvenza, la multa si convertirebbe nella pena del carcere.

Dichiara di associarsi all'emendamento proposto dal senatore Costa.

CALENDA fa osservare che la soluzione della seconda questione, cioè che a carico dei contravventori debba procedersi in via civile anzichè in via penale, assorbe la soluzione della prima, cioè il minimo della multa, che allora può anche restare di L. 50.

Vuole che non si abbia a parlare di multa in senso penale, ma solo di pena pecuniaria. Propone che si determini chiaramente che a carico dei contravventori si procederà in linea civile.

MIRAGLIA propone che quanto si vorrebbe stabilire per le contravvenzioni contemplate nel primo capoverso, si stabilisca anche per le contravvenzioni commesse dai pubblici funzionari nell'esercizio delle loro funzioni.

Anche per questi la multa deve stabilirsi puramente in via civile.

COSTA aderisce a modificare in tale senso il suo emendamento.

L'azione penale resterebbe salva soltanto in caso di dolo.

Dopo altre osservazioni dei senatori DIGNY, CALENDA, MIRAGLIA e COSTA, nonchè del senatore VITELLESCHI, relatore, e del MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, i quali dichiarano di accettare l'emendamento proposto e modificato dal senatore Costa, l'articolo è approvato.

Si passa all'art. 29 seguente:

Art. 29.

Non sono compresi nelle disposizioni contenute nel comma secondo, terzo e quarto dell'art. 14, negli articoli 15 e 16 ed al n. 7 dell'art. 27 della presente legge gli oggetti di antichità e d'arte di provenienza straniera, quando ne sia denunziata e giustificata l'introduzione nel Regno posteriormente alla sua pubblicazione.

VITELLESCHI, relatore, perchè rimanga integrato il significato di questo articolo, propone a nome dell'Ufficio centrale che vi si aggiunga un comma così concepito:

« Per gli oggetti contemplati nel presente articolo, non potrà dall'autorità competente essere vietata la licenza di esportazione. »

Approvasi l'articolo con questa aggiunta.

Si passa all'art. 30 così concepito;

Art. 30.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie alla presente legge.

AURITI propone che si ritorni alla dizione proposta dal progetto governativo nei seguenti termini:

« Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie alla presente legge. Rimangono però in vigore le prescrizioni degli articoli 3 e 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, serie 2ª, con le modificazioni fattevi con la legge 8 luglio 1883, n. 1461, serie 3ª. »

BARRACCO G. (dell'Ufficio centrale) espone le ragioni per le quali l'Ufficio centrale dove mantenere la dizione da esso proposta.

MIRAGLIA svolge considerazioni d'indole giuridica in appoggio dell'articolo quale è proposto dall'Ufficio centrale.

AURITI osserva che l'art. 30 dell'Ufficio centrale sarebbe superfluo se non vi si facesse l'aggiunta esplicativa che vanno escluse le leggi del 1871 e del 1883 da quelle che si vogliono abrogare.

Trova necessario che la discussione dell'articolo 33 si faccia congiuntamente alla discussione dell'art. 30 e ne fa precisa proposta al Senato.

VITELLESCHI, relatore, teme che il discutere congiuntamente due articoli possa far protrarre grandemente la discussione.

Propone quindi che il Senato discuta o voti l'art. 30, salvo poi a discutere e decidere le questioni contemplate dall'art. 33, nelle disposizioni transitorie.

AURITI chiede che si sospenda puramente e semplicemente la discussione dell'art. 30, che non implica altro che questioni di redazione e si proceda alla discussione dell'art. 33 che porta la soluzione di una questione di merito.

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica, e VITELLESCHI, relatore, non si oppongono alla immediata discussione dell'art. 33.

PRESIDENTE apre la discussione dell'art. 33 così concepito:

Art. 33.

Le disposizioni contenute nelle leggi 28 giugno 1871, n. 286, serie 2ª, e 8 luglio 1883, n. 1461, serie 3ª, continueranno ad avere vigore fino a tutto l'anno 1889; entro il qual termine sarà provveduto con legge speciale allo scioglimento dei vincoli da quelle disposizioni mantenute.

MIRAGLIA trova che disposizioni così gravi sopra questioni tanto delicate non sia prudenziale di decretare in via incidentale con un articolo di legge come questo in discussione.

Propone la soppressione pura e semplice di quest'articolo.

AURITI dimostra egli pure la convenienza di sopprimere questo articolo di legge.

VITELLESCHI, relatore, ricorda che questa legge è stata detta una legge di eguaglianza per tutti i cittadini.

Espone quale sia la condizione fatta a pochi cittadini dello Stato in seguito all'abolizione dei fidecommessi.

Comprende che fin dal momento dell'abolizione si poteva comprendere che la risoluzione sulla materia potesse essere riservata.

Ma ora, dopo 16 anni che si eviti di risolvere la questione prorogando la riserva, il relatore non lo ritiene conveniente per lo stesso legislatore.

Fa notare che le gallerie di Roma, se pure contengono pochi oggetti di importanza grandissima, contengono poi per la gran parte oggetti di secondo e di terzo ordine. Il relatore sarebbe arrivato fino a ritenere inalienabili i primi di detti oggetti, e questo scopo si sarebbe raggiunto coll'articolo 16, che ebbe sfavorevole accoglienza dal Senato; ma quanto agli oggetti di non primaria importanza, crede che sia assolutamente ingiusto fare a cinque o quattro cittadini un trattamento diverso da quello che hanno gli altri cittadini tutti.

Il relatore insiste quindi perchè l'articolo 33 venga accolto dal Senato. In ogni modo però trova necessario raccomandare che la questione sia in breve risoluta.

MIRAGLIA domanda al ministro se abbia fatto gli studi necessari perchè possano essere accettate le disposizioni dell'art. 33 proposte dall'Ufficio centrale.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione, dichiara di non poter consentire nella proposta dell'Ufficio centrale.

Fa osservare come la legge del 1883 abbia già migliorato la condizione dei proprietari delle gallerie romane, avendo tolto il vincolo della inalienabilità e determinando soltanto a chi si possa vendere.

Dice che il non essersi trovate le prove del vincolo onde potrebbero essere affette quelle collezioni, non esclude che tale vincolo possa esistere.

La questione resta in dubbio.

Ricorda un breve di Urbano VIII ed altri documenti, i quali farebbero ritenere che il supposto vincolo veramente sussista.

Rileva che consimile questione fu già agitata a Genova e Bologna, ove fu sentenziato avere quelle collezioni scopo di pubblica utilità.

Crede pertanto, sebbene non possa affermarlo, che del maggior numero delle gallerie romane si abbia a ritenere che esse furono istituite coll'obbligo del mantenimento e con una specie di servitù pubblica.

In questa condizione di cose pare al ministro che non possa farsi altro che studiare bene la questione.

Il risolverla in questa non determinazione dell'assoluto diritto dei privati, come proporrebbe il senatore Vitelleschi, che invoca una legge di svincolo, gli parrebbe cosa improvvida.

La difesa delle gallerie va presa non solo come difesa delle varie opere, ma anche come difesa delle collezioni. Anche per questo rispetto deve procedersi molto cautamente.

Deplora che codesta servitù possa compromettere l'avvenire di alcune illustri case. È lieto, del resto, di poter dichiarare che nessuna di esse ha eccitato il ministro perchè affretti il momento dello svincolo.

Confida che, prima che possa sorgerne la stretta necessità, si saranno studiati i modi perchè nell'interesse della nazione cotesto onore del paese e cotesto lustro di privati resti al paese.

Conchiude che crede che la questione debba essere risoluta, ma afferma che per le considerazioni svolte dai senatori Miraglia ed Auriti, non è questo il luogo ove debba essere risoluta.

COSTA spera che il senatore Vitelleschi come conciliazione accetterà l'unanime concetto che la questione debba essere risoluta, ma confida che l'Ufficio centrale non vorrà insistere nell'art. 33.

Dimostra che quell'articolo così come è redatto non potrebbe essere accettato, sopratutto perchè impegna genericamente l'avvenire.

Conchiude dimostrando l'opportunità della soppressione degli articoli 30 e 33, mentre le dichiarazioni del ministro soddisfano appieno ai desideri espressi dal senatore Vitelleschi. Ad ogni modo per raccogliere i concetti espressi da tutti i precedenti oratori in questa materia propone il seguente ordine del giorno.

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del ministro, colle quali ha assunto impegno di presentare al più presto un progetto di legge diretto a provvedere definitivamente alle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e d'antichità di cui è parola nella legge 28 giugno 1871, n. 236, serie 2ª, modificata con quella 8 luglio 1883, n. 1461, serie 3ª, passa all'ordine del giorno. »

BARRACCO G. (dell'Ufficio centrale) dichiara che l'Ufficio centrale può indursi ad abbandonare l'art. 33 dal momento che uomini così competenti credono che la sua forma non sia perfettamente corretta; ma dichiara altresì che l'Ufficio non potrebbe in nessun caso persuadersi ad abbandonare i principî di diritto, i principî giuridici che furono esposti dal relatore Vitelleschi.

Conviene esservi molta differenza fra gli oggetti isolati e le collezioni; ma allora soltanto, quando si tratti di collezioni fatte ed ordinate secondo un concetto scientifico; non quando si tratti di collezioni di ogni sorta di oggetti raccolti e disposti a caso.

Crede che, del resto, o prima o poi, al concetto dell'articolo come è stato proposto dall'Ufficio centrale bisognerà venirci, perchè, colla tassa del 20 per cento, non si giungerà a salvare che gli oggetti di mediocre pregio.

PRESIDENTE osserva che l'ordine del giorno Costa, accettato dall'Ufficio centrale e dal ministro, terrebbe il posto degli articoli 30 e 33 del progetto, i quali pertanto, se l'ordine del giorno sarà approvato, si intenderanno soppressi.

Intanto si procede alla discussione dei due rimanenti articoli del progetto che sono gli articoli 31 e 32.

I due articoli sono senza osservazioni approvati.

Viene poi messo ai voti ed approvato l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Costa.

VITELLESCHI, relatore, fa notare che taluni dubbi furono esposti circa l'autorità cui fosse specialmente affidata l'esecuzione di questa legge.

A quest'uopo una speciale disposizione era stata proposta dall'Ufficio centrale, ma fu poi abbandonata per non suscitare altre difficoltà.

Tuttavia, a che sia affermata la necessità che una buona volta

questa materia sia definita, senza volere che si costituisca una nuova burocrazia, che sarebbe costosa e meno conducente allo scopo, ma desiderando il Ministero si valga di tutti gli elementi competenti per l'esecuzione di questa legge, propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a volere proporre per legge un ordinamento completo della direzione di belle arti e antichità per provvedere all'esecuzione di questa legge. »

CAMBRAY-DIGNY espone le ragioni di economia e di maggiore responsabilità che, a qualunque gerarchia burocratica la quale venga incaricata di vegliare alla esecuzione della presente legge, gli fa preferire il semplice sistema di lasciare puramente e semplicemente al ministro l'incarico e la responsabilità di tale applicazione. Spera che l'Ufficio centrale non insisterà nella sua proposta.

VITELLESCHI, relatore, comprende che in affari politici ed amministrativi si lasci, come ritiene il senatore Digny, la responsabilità al ministro. Ma la materia contemplata da questa legge implica una competenza od attitudine personale in chi la deve applicare.

Ora, poichè non si può conoscere se i ministri o segretari generali che sono di là da venire saranno più o meno uomini di gusto, così è buono che con una legge siano stabiliti i criteri nell'applicazione della legge, specialmente mercè la scelta di persone di altissima competenza, valendosi delle autorità oggi stesso esistenti.

Insiste quindi nella opportunità che il Senato accolga il proposto ordine del giorno.

CAMBRAY-DIGNY fa notare che il ministro può valersi in tutte le regioni d'Italia di uomini competentissimi per l'applicazione della legge. Per questa stessa applicazione, un regolamento apposito sarà approvato dal Consiglio di Stato.

Ritiene quindi inutile che con apposita legge si costituisca un nuovo organismo per l'applicazione di questa legge, per la quale certo tutti i ministri che si succederanno si varranno dei detti uomini competenti.

Voterà quindi contro l'ordine del giorno proposto.

MASSARANI dice che avrebbe preferito che fossero comprese in questa legge tutte le guarentigie relative all'esecuzione di essa, nell'intento specialmente di assicurare la collegialità dei giudizi e la pluralità dei gradi di giurisdizione.

Poichè ciò non fu ammesso, dichiara di associarsi di buon animo alla proposta dell'Ufficio centrale e ne raccomanda l'adozione.

CAVALLINI intravede, nella eventuale costituzione di un nuovo organismo, un possibile aumento di spese.

Anche per queste ragioni, oltre che per quelle già svolte contro analoga proposta di emendamento già fatta dal senatore Massarani, l'oratore si dichiara contrario al proposto ordine del giorno.

GUERRIERI-GONZAGA non sa rendersi ragione della opposizione mossa dall'on. Cavallini perfino ad un semplice ordine del giorno che ha per semplice scopo di invitare il Governo a presentare un progetto di legge.

La opposizione si capirebbe appena se si trattasse di iscrivere nel progetto una positiva e concreta disposizione, ma non può assolutamente spiegarsi dove si tratta di un semplice ordine del giorno. Nè maggiormente crede giustificata la obiezione che si muove per ragione della spesa dove si tratta dei più alti interessi dell'arte e della cultura italiana.

COPPINO, ministro dell'istruzione pubblica, lascia intiera libertà al Senato di accogliere o meno il proposto ordine del giorno. Ripete però le ragioni già dette a questo proposito al senatore Massarani. Osserva che la spesa, e non lieve, sarebbe inseparabile dalla costituzione di un nuovo organismo.

Non avrà difficoltà di esporre in occasione dei bilanci l'ordinamento che prenderà il Governo per dare applicazione a questa legge. Prega quindi l'Ufficio centrale a limitare la sua domanda e richiedere a suo tempo comunicazione di questo ordinamento.

VITELLESCHI, relatore, confuta le asserzioni del ministro e del senatore Cavallini, che l'organizzazione per legge implichi una maggiore spesa.

Lo stato di fatto si è che già esistono commissioni di tecnici, i quali non percepiscono retribuzione. Ma poichè tale stato di fatto può venire mutato da un ministro, l'Ufficio centrale desidera che per legge sia determinato in quale modo saranno scelte le autorità competenti delle quali tratta questo progetto.

PRESIDENTE pone ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

(Non è approvato.)

Trovandosi così ultimata la discussione, rimane inteso che, come si è sempre praticato in casi analoghi, l'ufficio centrale si incaricherà del coordinamento degli articoli del progetto, avuto riguardo al loro numero ed alle modificazioni che vi sono state introdotte.

La seduta è levata alle ore 6 1/2.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 6 febbraio 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 40.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato.

COSTA ANDREA dichiara che nell'ultima votazione nominale, avrebbe risposto *no*, se fosse stato presente.

INDELLI e GENTILI dichiarano che avrebbero votato pel *sì*.

(Il processo verbale è approvato).

ROMANIN-JACUR presenta la relazione sul progetto per maggiori spese per lavori di strade nazionali e provinciali.

TAVERNA presenta la relazione sul disegno di legge per autorizzazione di nuova spesa per costruzione di edifici militari in Roma.

Seguito della discussione sul disegno di legge per l'assestamento del bilancio 1887-88.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 2.

(È approvato e si approvano anche gli articoli 3 e 4).

GENALA parla sull'articolo 5° (7° nel primitivo disegno ministeriale). Ritiene che la Commissione del bilancio non poteva fare a meno di venire alle conseguenze alle quali è venuta in presenza delle domande del ministro dei lavori pubblici relative ad altri 30 milioni per quelle stesse linee, per le quali pochi mesi addietro si votavano 120 milioni che si presumevano sufficienti a liquidare la spesa delle linee in costruzione.

L'oratore ricorda di avere oltre un anno addietro messo sull'avviso la Camera intorno alle maggiori spese che sarebbero state necessarie, sia per le strade ferrate che per le strade ordinarie, che per le opere idrauliche. Le stesse dichiarazioni egli ebbe a fare alla Camera relativamente agli impegni per le diciannove linee in costruzione determinandone eziandio la misura; onde le domande ora fatte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici non possano riuscire una sorpresa per nessuno.

E ritiene che la sorpresa derivi dal modo preferito dall'onorevole ministro per fare i reintegri; modo che l'oratore giudica non corrispondente alla legge del 1882.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, non consente che il metodo preferito dall'onorevole Genala sia il migliore e il più consentaneo al sistema costituzionale.

Gl'impegni contrattuali assunti dalle precedenti amministrazioni sono tali che non bastano a colmarli le somme inscritte per tale titolo; onde crede d'aver fatto cosa conforme ai buoni principii con la proposta contenuta nell'ultimo articolo della legge.

ROMANIN-JACUR, relatore, conferma quello che ebbe già ad osservare nella relazione, che, cioè, il temperamento proposto nell'articolo è diretto soltanto a riservare intatta la questione relativa agli impegni ferroviari, in presenza della gravità che ha assunto il problema ferroviario.

SEISMIT-DODA chiede che il ministro manifesti i propri intendimenti sulla condizione dell'amministrazione dei lavori pubblici, la quale

corrisponde così insufficientemente alle richieste che le sono fatto o sul modo di migliorarla.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, non crede dirette alla presente amministrazione le severe parole contenute nella relazione sull'indirizzo dell'amministrazione dei lavori pubblici; tuttavia desidera che la Commissione del bilancio dica quali imperfezioni essa ravvisi nell'amministrazione stessa. Riconosce che la contabilità lascia qualche cosa a desiderare. (Commenti).

Ma dal luglio scorso la contabilità stessa è stata ordinata in guisa che si può dire funzioni regolarmente. Se non che a che servono le registrazioni degl'impegni contrattuali se nel fatto tali impegni vengono di gran lunga sorpassati?

Non è dunque da questo lato la imperfezione, ma nel sistema amministrativo; onde ritiene necessario specializzare le spese di maniera che ad esse opere corrisponda una somma determinata che non si possa eccedere senza autorizzazione del Parlamento. (Bene!)

Ed in attesa di questi provvedimenti, egli si onora di non avere in nove mesi di amministrazione dato in appalto neppure un palmo di ferrovie, essendosi considerato come semplice stralciatario (Oh! oh!)

Se nell'amministrazione c'è qualcosa da fare, bisogna tener conto dello sviluppo enorme degli affari ad essa affidati e non gettare lo scredito su tutti i funzionari. (Vive approvazioni).

GENALA ripete che egli non ha voluto se non spiegare alla Camera che la proposta dell'articolo che si discute non rivelava un fatto nuovo. Essa è occasionata unicamente dal metodo enunciato dal ministro, metodo che egli approva interamente; giacchè quello de capitolo unico, imposto dalla legge del 1882, non è certamente il migliore, com'egli ebbe a dichiarare l'anno passato.

Attribuisce tutto il disordine che si lamenta esclusivamente all'essersi fatti appalti senza progetti; di maniera che le previsioni furono di gran lunga superate dalla realtà.

ROMANIN-JACUR, relatore, ricorda d'aver manifestato in ripetute occasioni il convincimento che l'amministrazione dei lavori pubblici abbia bisogno di riforme. Come relatore del bilancio, poi, egli ha dovuto meravigliarsi che fossero sorti in un tratto 239 milioni senza che l'amministrazione dei lavori pubblici lo avesse preveduto. E quando risulta da documenti ufficiali che, ad esempio, in fatto di ferrovie, l'amministrazione non ha rispettato le disposizioni di legge, non crede possa dirsi animato da spirito di esagerazione chi invoca una riforma dell'amministrazione stessa.

GIOLITTI nota una contraddizione fra le parole del ministro dei lavori pubblici e quelle dell'onorevole Genala a proposito dei trenta milioni che si debbono reintegrare alle linee ferroviarie da cui furono stornati, e domanda quale sia la portata della legge che si vota.

SARACCO, ministro dei lavori pubblici, risponde che non è il caso di parlare di reintegrazioni, e che i denari occorrono per pagare spese già fatte e debiti che esistono. (Commenti).

Per altri impegni occorrenti provvede il disegno di legge che ha presentato e che spera avrà presto l'approvazione del Parlamento.

GIOLITTI non ha inteso di fare critiche alla Commissione del bilancio, e ammette che il primo dovere dello Stato sia quello di soddisfare gli impegni contratti.

(Si approva l'articolo ultimo del disegno di legge).

BOSELLI presenta la relazione intorno al disegno di legge: Conversione in legge dei regi decreti 30 dicembre 1887 per la proroga dei trattati con la Svizzera, Francia e Spagna.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testè approvato; avvertendo gli onorevoli deputati di non presentarsi alle urne se non quando siano chiamati.

ZUCCONI, segretario, fa la chiama.

Risultato della votazione.

Favorevoli. 158
Contrari 57

(La Camera approva).

PRESIDENTE annunzia la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio sui risultati dell'applicazione del regio decreto che regola la temporanea importazione del riso in lolla.

« Lucca. »

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, risponderà nella tornata di domani.

La seduta termina alle 5.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 6. — Il *Morning Post* ha da Massaua:

« Notizie da Asmara confermano che Re Menelik marcia contro i Vollo-Gallas e che quindi egli è insorto contro il Negus.

« Si assicura che il Negus sia quanto mai impressionato della condotta di Menelik, delle minaccie dei Dervisci e delle difficoltà che egli incontra per mantenere unite forze considerevoli in una regione interamente devastata. »

NAPOLI, 6. — Stanotte è giunto da Massaua l'*Archimede* con due ufficiali, 52 soldati e pochi operai.

LUCCA, 6. — Il Principe Amedeo è atteso qui domattina per passare in rivista il nuovo reggimento di cavalleria Umberto I.

S. A. R. ripartirà tosto per Livorno.

ATENE, 6. — Il comm. Curtopassi ed il conte Fè d'Ostiani sono giunti iersera, il primo per presentare al Re le lettere di richiamo ed il secondo quelle che lo accreditano come ministro di S. M. il Re d'Italia.

PAVIA, 6. — I funerali del prefetto Bosia riuscirono imponenti.

Il carro era coperto da stupende corone. Reggevano i cordoni i sindaci d'Asti e di Pavia, i deputati Bottini, Calvi e Cavallini, i rappresentanti della Deputazione e del Consiglio provinciale, il rettore dell'Università, il comandante del presidio, ecc. Faceva seguito un lungo corteo di rappresentanze.

Il convoglio mosse dal palazzo Malaspina alle ore 10 antim. e giunse alla stazione a mezzodì.

Parlarono il consigliere delegato e deputato provinciale Pellegrini il consigliere provinciale Magenta ed i sindaci d'Asti e di Pavia.

PARIGI, 6. — Il deputato Laur, in nome del gruppo socialista, domanderà al ministero di applicare la legge del dicembre scorso, che autorizza il governo francese, in caso che il trattato franco-italiano non sia prorogato, ad applicare ai prodotti italiani la tariffa generale attuale aumentata di tanto da uguagliare i dazi di cui sono colpiti in Italia i prodotti similari francesi.

Nel caso in cui il governo aggiornasse l'applicazione della detta legge, Laur presenterà una proposta affinchè, dal primo marzo, debba applicarsi ai prodotti italiani che entrano in Francia la tariffa generale attuale, aumentata del 100 0[0 del dazio.

Se i dazi così aumentati restano inferiori a quelli della tariffa italiana, i prodotti di origine italiana saranno colpiti da un dazio di dogana uguale a quello da cui sono colpiti i prodotti similari francesi in Italia. Gli articoli infine dichiarati esenti da dazio saranno colpiti da diritti elevati al 50 0[0 del loro valore.

MADRID, 6. — Il governo spagnuolo ha pronunziato la sua decisione nella questione Cerruti. Riconoscendo che dalle prove fornite non risulta che il Cerruti abbia preso parte alla guerra civile, dichiara che il medesimo ha conservato i diritti e le prerogative di straniero neutrale e che, oltre ai beni immobili, devono essergli restituiti i beni mobili confiscatigli, indennizzandolo di quelli che più non esistono e facendo rivivere lo stato di diritto preesistente alle misure state adottate contro di lui dalle autorità del Cauca. Il mediatore fonda in gran parte il suo modo di vedere sulle teorie sviluppate dallo stesso segretario delle relazioni estere di Colombia in una lettera in data 27 luglio 1885 al presidente dello Stato del Cauca, teorie che dichiara corrette e tali da implicare il ristabilimento di relazioni cordiali fra Italia e Colombia.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 6 febbraio 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	94 70	94 70	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 50
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	464 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	462 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	610 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2145 ex
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1120 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	485 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	265 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° gennaio 1888	500	400	»	»	1010 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	550 »
Dette Società Romana pe l'Illuminazione a Gaz	1° luglio 1887	500	500	»	»	» »
Dette Società Romana per Illuminazione a Gaz Stamp.	—	—	—	»	»	1550
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885	»	500	500	»	»	1525
Dette Società detta (Certificati provvisori) Stamp.	—	—	—	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	500	»	»	1190 »
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	240 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	210 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	150	120	»	»	280 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 50
Obbligazioni Società Immobitiare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	503 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	500	500	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3	Francia	90 g.	»	»	101 25
	Parigi	chèques	»	»	»
3	Londra	90 g.	»	»	25 55
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione . . . . 29 Dicembre
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MORELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 0/0 1ª grida 94 80, 94 60, fine corr.
Rendita Italiana 5 0/0 2ª grida 94 55, 94 45, fine corr.
Az. Banca Generale 664, 663, 661 ½, fine corr.
Az. Banca di Roma 755, 740, fine corr.
Az. Banca Industriale e Commerciale 635, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2070, 2069, 2065, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1218, 1211, 1208, 1207, 1205, 1203, 1200, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 4 febbraio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 95 171.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 93 001.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 250.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 61 857.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.